

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 02 di

## SPAZIO AZIENDE – febbraio 2017

<p><b>Credito d'imposta sistemi di videosorveglianza / allarme</b></p> <p><b>Decreto MEF 6.12.2016</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.12.2016, n. 298 il Decreto attuativo del credito d'imposta a favore delle persone fisiche (privati) relativo alle spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme nonché contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È necessario attendere l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del modello utilizzabile per la richiesta del credito.</p>
<p><b>Mancata registrazione contratto di locazione</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 13.12.2016, n. 25503</b></p>	<p>Il contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo non registrato è nullo. Pertanto, la prestazione compiuta in esecuzione dello stesso costituisce un indebito oggettivo. Di conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il conduttore non è tenuto al pagamento del canone;</li> <li>– al locatore può spettare un compenso per l'ingiustificato arricchimento del conduttore nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione dell'immobile ovvero, al ricorrere dei presupposti, il risarcimento del danno.</li> </ul>
<p><b>Cessione immobili</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 21.12.2016, n. 26485</b></p>	<p>Le quotazioni OMI che indicano prezzi di cessione degli immobili superiori rispetto a quelli praticati dall'impresa immobiliare cedente costituiscono <i>"semplici indicatori meramente orientativi e, dunque ... meri indizi che diventano utilizzabili qualora (e solo se) siano supportati da ulteriori elementi convergenti"</i>.</p> <p>È stato ritenuto legittimo l'accertamento nei confronti di un'impresa immobiliare basato sui prezzi di mercato, fondato anche sulla circostanza che l'ammontare del mutuo acceso dagli acquirenti è superiore al prezzo dagli stessi corrisposto.</p>
<p><b>Redditometro</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 13.1.2017, n. 701</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento tramite redditometro effettuato nei confronti di un soggetto disoccupato ma proprietario di beni di lusso ancorché dimostri che al mantenimento degli stessi provveda il compagno, professionista e benestante.</p>
<p><b>Fabbricati rurali ancora censiti al Catasto terreni</b></p> <p><b>Comunicato stampa Agenzia Entrate 16.1.2017</b></p>	<p>Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei fabbricati rurali che avrebbero dovuto essere dichiarati al Catasto fabbricati entro il 30.11.2012, che risultano ancora censiti nel Catasto terreni. L'Agenzia sta inviando agli interessati una comunicazione contenente l'"invito" alla regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.</p>
<p><b>Accertamento ristorante basato sul "consumo di vino"</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 18.1.2017, n. 1103</b></p>	<p>L'accertamento nei confronti di un ristorante non può basarsi esclusivamente sul consumo di vino, posto che la quantità di vino per pasto è variabile in relazione ai gusti e alle abitudini dei clienti. Nel caso di specie, il ristorante vendeva ai clienti <i>"vini locali difficili da reperire fuori dai circuiti specializzati"</i>.</p>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ 2017 IN TEMA DI VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE E DI COMPENSAZIONE / RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Nel 2017 trovano applicazione una serie di importanti novità che riguardano il versamento della saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale nonché l'utilizzo in compensazione / rimborso del credito risultante dalla stessa.

#### VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016

Il termine di versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è più "influenzato" dalle modalità di presentazione della dichiarazione (forma autonoma / unificata).

Dal 2017, è stata soppressa la presentazione della Comunicazione dati IVA ed è venuta meno la possibilità di "unificare" la dichiarazione annuale IVA con la dichiarazione dei redditi.

Il versamento del saldo IVA 2016 va effettuato **entro il 16.3.2017**:

- in **unica soluzione**;

ovvero

- in **forma rateale**. A tal fine:

- l'importo dovuto va suddiviso in **rate di pari importo** e alle rate successive alla prima vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile**; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
- le rate devono essere versate **entro il giorno 16 di ogni mese** di scadenza, **a partire dal 16.3.2017**, data entro la quale **va versata la prima rata**.



Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il **numero massimo di rate è pari a 9**.

Il saldo IVA 2016 può **essere comunque differito al 30.6.2017** (nuovo termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi).

Di conseguenza il versamento può essere effettuato:

- in **unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6. Così, se il saldo è versato entro il 30.6.2017 la maggiorazione sarà pari all'1,6% (0,40% x 4);
- in **forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese tra il 16.3 e il 30.6 e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un **massimo di 6 rate** in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad **ogni rata successiva alla prima** vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile**.

#### UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2016

Il **credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA** oltre ad essere riportato all'anno successivo e scomputato dalle relative liquidazioni periodiche, può essere riportato all'anno successivo ed **utilizzato in compensazione**.

L'utilizzo del credito può essere di tipo **verticale** o **orizzontale**.

<b>Utilizzo verticale</b>	→	Il credito <b>compensa un debito della stessa imposta</b> (ad esempio, IVA con IVA).
<b>Utilizzo orizzontale</b>	→	Il credito <b>compensa un debito relativo ad altre imposte</b> , contributi previdenziali, premi o altri versamenti.

A seconda dell'ammontare del **credito IVA 2016 utilizzato** possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all'importo del credito risultante dalla dichiarazione annuale ma all'utilizzo dello stesso).

<p><b>Utilizzo fino a €5.000</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;</li> <li>• devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;</li> <li>• non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.</li> </ul>
<p><b>Utilizzo fino a €15.000</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata <b>dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale</b> (o dell'istanza trimestrale);</li> <li>• è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);</li> <li>• il mod. F24 va inviato all'Agenzia <b>almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.</b></li> </ul>
<p><b>Utilizzo superiore a €15.000</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La dichiarazione annuale va <b>presentata munita del visto di conformità</b> da parte di un soggetto abilitato.</li> </ul>

### RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2016

Il rimborso del credito IVA annuale spetta **in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti:**

- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- soggetti non residenti.

**NB** Il credito IVA deve essere **superiore a € 2.582,28**. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo;

Il credito può essere richiesto **a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti:**

- in caso di **cessazione dell'attività;**  
ovvero
- per il **minor importo** risultante dalle dichiarazioni annuali del **triennio**.

**NB** Ai produttori è concesso il rimborso il credito dell'IVA c.d. "teorica".

Si evidenzia inoltre che i soggetti che, **dal 2017**, adottano il **regime forfetario** possono richiedere il rimborso del **credito IVA risultante dal mod. IVA 2017** relativo al 2016, ultimo anno in cui l'imposta è stata applicata con le modalità ordinarie.

Se le **dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito**, ancorché di importo **inferiore a € 2.582,28**, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al **minor credito IVA** risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, **per la parte non chiesta già a rimborso / non compensata nel mod. F24.**

Qualora non sia richiesto a rimborso l'intero ammontare spettante, l'importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo.

Conseguentemente, se i **modd. IVA 2015 – 2016 – 2017 presentano un credito**, è possibile richiedere il rimborso in misura corrispondente al **minore degli importi relativi a tale triennio** considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

L'ammontare del credito richiesto a rimborso e l'affidabilità del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria si riflettono sulla **necessità di prestare un'apposita garanzia.**

### **Rimborso fino a € 30.000**

Il Decreto Collegato alla Finanziaria 2017 ha **aumentato da € 15.000 a € 30.000**, il limite fino al quale **non è richiesta la garanzia** per il rimborso del credito IVA.

### **Rimborso superiore a € 30.000 erogabile senza garanzia**

Il rimborso di importo **superiore a € 30.000**, richiesto da un **soggetto “non a rischio”**, è erogato alternativamente:

- previa prestazione di garanzia;

ovvero

- **senza garanzia** presentando la dichiarazione annuale munita del **visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e “allegando” alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

### **Rimborso superiore a € 30.000 erogabile con garanzia**

Per il rimborso di importo **superiore a € 30.000** da parte di un **soggetto “a rischio”**, è necessario prestare **apposita garanzia**. Un soggetto è considerato a “rischio” verificandosi le seguenti condizioni:

- a. esercizio dell'**attività d'impresa da meno di 2 anni**;
- b. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di **avvisi di accertamento / rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
  - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
  - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
  - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.
- c. presentazione della dichiarazione a rimborso **priva del visto di conformità** (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- d. richiesta di rimborso a seguito di **cessazione dell'attività**.

### **Caratteristiche della garanzia**

La garanzia deve avere una durata **di 3 anni** dall'erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento e può essere **costituita** da:

- **cauzione in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- **fideiussione rilasciata** da una banca o un'impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- **polizza fideiussoria** rilasciata da un'assicurazione.

### **Modalità di erogazione del rimborso**

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

- la **procedura ordinaria**, dal competente Ufficio, entro 3 mesi dalla richiesta. In tal caso il rimborso è erogato dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate;
- la **procedura semplificata**, direttamente dall'Agente della riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero € 1.000.000, per i subappaltatori nel settore edile aventi un volume d'affari 2016 costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

È prevista altresì l'erogazione del rimborso **in via prioritaria**, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, nei confronti di alcune categorie di soggetti. In particolare ciò è consentito, ad esempio:

- ai subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge;
- ai soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment).

## SCADENZARIO

### Mese di FEBBRAIO

#### Mercoledì 15 febbraio

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

#### Giovedì 16 febbraio

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2016 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio 2016 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a € 500 (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040).</li> <li>utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto;</li> <li>compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini IVA, così come previsto dall'art. 25-ter, DPR n. 600/73 (codice tributo 1040).</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2016 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2017.

<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2016 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2016.
--	---

**Lunedì 20 febbraio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2016.
---	---

**Lunedì 27 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Dal 2017 il DL n. 193/2016 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
--	--

**Martedì 28 febbraio**

<b>CERTIFICAZIONE UTILI</b>	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2016 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo / utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2016 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2016 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.
<b>MOD. IVA 2017</b>	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2016 in forma autonoma.
<b>IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2017 PRECOMPILATO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / UNICO 2017 PF precompilato, dei dati relativi alle spese funebri 2016. L'obbligo è stato esteso anche agli amministratori di condominio relativamente ai dati delle spese 2016 per gli interventi 50% - 65% su parti comuni.